

CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO
INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA “PER L’ANALISI DEL
TERRITORIO (CRIAT)”

TRA

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, Piazza Umberto
I, n.1 C.F. 8000217070, già rappresentata dal Rettore protempore prof.
Stefano BRONZINI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con
delibere del Senato Accademico 24.04/02.05.2024 e del Consiglio di
Amministrazione del 29.04.2024;

E

l’Università degli Studi di Foggia, con sede in Foggia, Via A. Gramsci n.
89/91, rappresentata dal Rettore protempore prof. Lorenzo LOMUZIO;

E

l’Università del Salento, con sede in Lecce, Piazza Tancredi, n. 7,
rappresentata dal Rettore protempore prof. Fabio POLLICE;

E

Il Politecnico di Bari, con sede in Bari, Via Amendola, n. 126/B,
rappresentata dal Rettore protempore prof. Francesco CUPERTINO

si stipula e si conviene quanto segue:

Il funzionamento del CRIAT, è regolato dai seguenti articoli che nella loro
interezza costituiscono lo Statuto del Centro stesso.

ART. 1 - SCOPI DEL CENTRO

Il Centro si propone di:

a) promuovere, sostenere, coordinare e realizzare progetti di ricerca sul
passato ed il presente del territorio, sui modi di produzione degli spazi vitali

come processi complessi di interazione pratica, istituzionale e simbolica fra società e contesti ambientali, sulle forme dell'iscrizione funzionale e identitaria dei gruppi umani nei loro ambienti;

b) collaborare, anche tramite la stipula di convenzioni, con istituti ed università italiani o stranieri che operino in settori di interesse del Centro;

c) formare giovani ricercatori che operano nei settori di interesse del Centro;

d) promuovere iniziative di divulgazione e formazione scientifica, anche curando i rapporti con le scuole di ogni ordine e grado;

e) interagire con la domanda pubblica e privata di conoscenza, gestione e pianificazione dello spazio umanizzato.

ART. 2 – SEDE DEL CENTRO

Il Centro ha sede, ai fini amministrativi e organizzativi, presso la Biblioteca del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica. Tale sede può essere variata con il consenso di tutte le università convenzionate. Sono sedi periferiche tutte le università aderenti.

ART. 3 – ORGANI DEL CENTRO

Sono Organi del Centro:

1. l'Assemblea degli Aderenti

2. il Consiglio Direttivo

3. il Direttore

ART. 4 – L'ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'Assemblea degli Aderenti è composta da tutti coloro che, in un momento dato, risultano componenti del Centro. I membri della Assemblea dotati di diritto di voto ai sensi del successivo articolo 7 della presente convenzione eleggono il Direttore e, su proposta motivata di quest'ultimo, i membri del

Consiglio Direttivo, in numero 7, fra gli Aderenti dotati di diritto di voto al momento della elezione. L'Assemblea si caratterizza come organo di programmazione e non di gestione: essa individua, nelle loro linee generali, gli indirizzi di ricerca ed il programma delle attività e discute della loro attuazione sulla base delle relazioni presentate dal Direttore di cui al successivo art. 6. A questi fini è convocata dal Direttore almeno una volta l'anno e comunque ogni qual volta il Direttore lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno la metà dei componenti con diritto di voto.

ART. 5 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Direttore, dal Vice-Direttore e dai 7 Consiglieri eletti dalla Assemblea. Il Consiglio Direttivo cura l'attuazione degli indirizzi di ricerca e del programma di attività deliberati dalla Assemblea e l'esecuzione delle proprie delibere; esso delibera sulle domande di adesione presentate da studiosi inquadrati o no nelle università consorziate e sulle domande di adesione di altre università oltre a quelle consorziate; approva la situazione contabile. È convocato dal Direttore almeno due volte l'anno ed ogni qual volta egli lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno la metà dei componenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

ART. 6 – DIRETTORE DEL CENTRO

Il Direttore, eletto dall'Assemblea tra i docenti di ruolo a tempo pieno aderenti al Centro e nominato con decreto rettorale dell'Università sede amministrativa, svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta il Centro;

- convoca e presiede l'Assemblea degli Aderenti ed il Consiglio Direttivo;

- sottopone al Consiglio Direttivo, per l'esame e l'approvazione della situazione contabile;

- relaziona all'Assemblea sulle attività del Centro;

- sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.

Il Direttore designa, tra i professori di ruolo a tempo pieno, il Vice-Direttore, che legittimamente lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento non superiore a tre mesi, dandone comunicazione al Rettore dell'Università sede amministrativa ai fini dell'adozione del provvedimento di legittimazione. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

ART. 7 – PROCEDURE DI ADESIONE INDIVIDUALE

L'adesione può essere richiesta da tutti i docenti e ricercatori delle università che hanno sottoscritto la convenzione istitutiva, con istanza indirizzata al Direttore del Centro corredata dal l'elenco delle pubblicazioni. Sulla domanda si esprime il Consiglio Direttivo, tenuto conto della produzione scientifica e della sua coerenza con gli scopi del Centro definiti nell'Art. 1 di questo atto convenzionale. Possono presentare domanda, secondo le stesse procedure, anche docenti e ricercatori di altre università o centri di ricerca o studiosi non inquadrati in università ed istituzioni di ricerca. Questi ultimi, una volta ammessi con delibera motivata del Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto nella Assemblea degli Aderenti e possono far parte del Consiglio Direttivo, ma non possono ricoprire la carica di Direttore o Vice-Direttore. La collocazione in pensione del personale incardinato in università

o centri di ricerca non costituisce ragione di decadenza dalla condizione di aderente al Centro stesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il recesso dal Centro di chi non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'organo di cui è componente.

Il diritto di recesso è esercitabile da tutti gli aderenti al Centro per giustificati motivi.

ART. 8 – UNIVERSITA' PARTECIPANTI E AMMISSIONE DI ALTRE

UNIVERSITÀ O ENTI

Promuovono il Centro le quattro università pubbliche pugliesi: l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l'Università degli Studi del Salento, l'Università degli Studi di Foggia, il Politecnico di Bari.

Università diverse da quelle indicate nel presente atto possono entrare a far parte del Centro previa richiesta formale da inoltrare al Direttore del Centro.

Tali nuove ammissioni saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Enti pubblici o privati possono chiedere di entrare a far parte del Centro mediante convenzione per specifiche linee di ricerca.

Ogni Università aderente, versa al Centro, come contributo alle spese di funzionamento, euro 1000,00 annui.

ART. 9 – FINANZIAMENTI E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti, oltre che dagli enti consorziati, da enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, sia a titolo di contributo per la sua attività, sia finalizzati ad obiettivi di ricerca specifici.

La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti afferenti al Centro è effettuata secondo il Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sede amministrativa del Centro.

ART. 10 - REFERENTE AMMINISTRATIVO

Il Referente Amministrativo del Centro, designato dall'università sede amministrativa del Centro stesso, collabora con il Direttore a tutte le attività finalizzate al buon funzionamento del Centro ed espleta tutte le attività previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

ART. 11 – MODIFICHE DI STATUTO

La modifica degli articoli del presente Statuto richiede l'approvazione di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo e la successiva approvazione degli organi delle Università convenzionate.

ART. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha validità di sei anni, rinnovabile di ulteriori sei anni previa delibera dei competenti organi di governo delle parti stipulanti e subordinatamente alla verifica dell'interesse alla prosecuzione delle attività oggetto della Convenzione stessa.

ART. 13 - DESTINAZIONE DEI BENI IN SEGUITO A SCADENZA O A

SCIoglimento ANTICIPATO

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Centro, i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi

saranno ripartiti fra le Università convenzionate.

Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi, che dovranno destinarli ad attività di ricerca nei campi di interesse del Centro.

Art. 14: OBBLIGHI INFORMATIVI E DI MONITORAGGIO

Annualmente, il Centro, a cura del suo Direttore, trasmette agli Atenei ed Enti aderenti una relazione scientifica sulle attività svolte e un resoconto esaustivo sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, evidenziando eventuali criticità nonché segnalando eventuali situazioni debitorie critiche per il Centro.

Da tali relazioni e resoconti dovranno emergere con chiarezza i benefici derivanti alle Università ed Enti convenzionati dallo svolgimento delle attività. Nello specifico tali documenti devono contenere:

- volume di attività;
- grado di conseguimento degli obiettivi dichiarati e analisi delle cause di mancato raggiungimento;
- grado di realizzazione delle previsioni economico-finanziarie ed analisi degli scostamenti (equilibrio economico);
- situazione debitoria e creditoria (equilibrio finanziario);
- numero di progetti implementati, risultati delle ricerche;
- numero di pubblicazioni, eventi, congressi e seminari;
- aspetti reputazionali (ritorni di immagine, presenza sul territorio, citazioni);
- i risultati delle ricerche che hanno trovato applicazione e utilità nel sistema produttivo e nei servizi;

• i docenti che partecipano alle attività del Centro;

• ogni altra informazione utile a valutare le attività.

Il Direttore provvederà a inoltrare direttamente o tramite i rappresentanti di ciascun Ateneo nel Consiglio Direttivo, la predetta documentazione agli Atenei convenzionati.

Art. 15: TITOLARITÀ DEI RISULTATI E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ai fini della presente Convenzione, con il termine “Risultati” si intende qualsiasi invenzione, software opera dell’ingegno, creazioni ed elaborati intellettuali, dato, conoscenza, o informazione che possono essere oggetto di tutela brevettuale o di tutela in termini di diritto d’autore, ottenuti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di essa dalle istituzioni convenzionate (a titolo meramente esemplificativo, il termine “Risultati” s’intende inclusivo di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell’ambito delle attività svolte dal Centro).

Fatti salvi i diritti morali d’autore, riconosciuti agli autori in qualità di persone fisiche, i diritti patrimoniali sui Risultati, di cui al comma precedente, derivanti dalle attività del Centro, apparterranno all’istituzione convenzionata che ha svolto l’attività.

In tutti i casi in cui i medesimi Risultati di cui sopra ottenuti congiuntamente, la titolarità dei relativi diritti sarà congiunta e le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i

diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati e che ne disciplinino la gestione, la valorizzazione e i processi di trasferimento tecnologico.

Art. 16 - RISERVATEZZA

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.

Art. 17 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di Enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. sono individuati di intesa fra Enti convenzionati e le singole Università attraverso specifici accordi.

Art. 18 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ogni Università contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività

presso la relativa Unità operativa, siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Ciascuna Università convenzionata, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel dettaglio il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito “GDPR”) e il D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione di dati personali” o “Codice della privacy”), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito “Garante”).

2. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs.196/2003 ss.mm.ii.

3. Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare

periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25

del medesimo GDPR.

4. Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza in qualità di Titolari autonomi. Ove, però, in attuazione della presente Convenzione vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o, qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti, le Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

5. Gli Atenei contraenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente al momento della stipula del presente atto i recapiti dei rispettivi responsabili della protezione dei dati personali.

Art. 20 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente Convenzione nel corso della durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università che funge da sede amministrativa del Centro.

ART. 21 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente atto si compone di n. 3 fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 48,0, verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

Il presente atto è sottoposto a firma digitale. La stipula coincide con la data di

firma del Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ultimo
firmatario, e viene comunicata a tutti gli Atenei sottoscrittori.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

IL RETTORE

Prof. Stefano BRONZINI



Stefano Bronzini
13.06.2024 15:57:08
GMT+01:00

_____, lì _____

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL RETTORE

Prof. Lorenzo LOMUZIO

_____, lì _____

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

IL RETTORE

Prot. Fabio POLLICE

_____, lì _____

POLITECNICO DI BARI

IL RETTORE

Prof. Francesco CUPERTINO

_____, lì _____